

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica ha previsto all'articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" un incremento delle misure di razionalizzazione e risparmio all'interno degli enti locali attraverso la disapplicazione delle disposizioni che prevedevano la corresponsione di una indennità chilometrica per l'utilizzo, per ragioni di servizio, dell'auto propria del dipendente (rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per km percorso);
- a decorrere dal 31.05.2010 suddetta norma trova applicazione per tutto il personale c.d. contrattualizzato, ossia per tutti i dipendenti e dirigenti pubblici, ad eccezione delle categorie espressamente individuate;

CONSIDERATO che a tal fine risulta necessario adeguare con le modifiche intervenute la disciplina delle spese sostenute dai dipendenti di questo Ente per l'utilizzo autorizzato del mezzo proprio, funzionale ad un più agevole spostamento sul territorio per l'espletamento di attività di servizio non altrimenti conseguibili o maggiormente onerose per l'amministrazione o ancora più difficilmente realizzabili con differenti modalità organizzative;

CONSIDERATO che, con la deliberazione n.170 del 17 novembre 2010, la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, pronunciandosi sul personale degli enti locali in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 12, del D.L.78/2010 ha concluso che la pubblica amministrazione può autorizzare il dipendente all'utilizzo del mezzo proprio, in particolare quando tale soluzione sia più conveniente per la stessa amministrazione. L'amministrazione dovrà mantenere la polizza assicurativa "Kasco" che copra eventuali sinistri occorsi al dipendente, correlata all'autorizzazione del mezzo proprio, ma i costi relativi al carburante devono restare esclusivamente a carico dello stesso dipendente autorizzato;

CONSIDERATO che, a seguito delle difformi interpretazioni tra le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, la Sezione Toscana ha devoluto la questione alle Sezioni Riunite ai sensi dell'art.17, comma 31, del D.Lgs n.78/09 convertito in L.n.102/2009;

PRESO ATTO che:

- la Corte dei Conti, a Sezione Riunite in sede di controllo, con delibera n. 8 del 7 febbraio 2011 ha fornito indicazioni sull'applicazione presso gli enti locali dell'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni";
- la Corte dei Conti, a Sezione Riunite, con la suddetta deliberazione ha affermato inoltre che, con disposizioni interne, il dipendente che intenda utilizzare il mezzo proprio per rendere più agevole il proprio spostamento, può comunque essere autorizzato da parte dell'Amministrazione, con l'effetto di mantenere la copertura assicurativa dovuta in base

alle vigenti disposizioni contrattuali ed ottenere un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove si fosse avvalso del trasporto pubblico, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento e l'espletamento di un numero maggiore di interventi;

- la Corte dei Conti, a Sezione Riunite, ha ulteriormente chiarito come il rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo proprio, quando autorizzato, ha natura indennizzaria con limite pari al costo del mezzo pubblico, restando esclusa la rifusione a titolo di rimborso delle spese di benzina;

POSTO che i dirigenti restano competenti a rilasciare la necessaria autorizzazione verificando, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti di convenienza economica e di peculiarità del servizio da espletarsi che legittimano il ricorso all'uso del mezzo proprio;

POSTO che detta autorizzazione è finalizzata solamente alla copertura assicurativa dovuta dalla amministrazione ai sensi dell'art.43 CCNL 14/09/2000, con esclusione di ogni forma di rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio;

CHIARITO che per trasferta si intende lo spostamento del dipendente dalla propria abituale sede di lavoro verso un altro luogo al fine di svolgere l'attività lavorativa;

CONSIDERATO che per indennità chilometrica si intende il rimborso che l'ente eroga al dipendente chiamato a garantire interventi di natura istituzionale in virtù dell'utilizzo, da parte di quest'ultimo, del mezzo proprio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e dato atto che non è stato necessario acquisire il parere di regolarità contabile, il tutto formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità di voti validamente resi in forma palese ed accertati nei modi e forme di legge:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa ed ivi integralmente richiamati:

- 1) Di uniformarsi alla interpretazione fornita dalla Corte dei Conti con delibera n.8/2011 a Sezioni Riunite in sede di controllo in merito alla questione attinente al rimborso delle spese sostenute dal dipendente di un ente locale per uso, a fini lavorativi, del mezzo proprio previa autorizzazione dell'amministrazione per motivi di convenienza economica ed organizzativa;
- 2) Di approvare la presente deliberazione attribuendo alla stessa natura regolamentare per disciplinare l'uso del mezzo proprio del dipendente al fine di espletare attività lavorative che importino allontanamento dalla sede di lavoro;
- 3) Di riconoscere conseguentemente al dipendente un indennizzo equivalente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove si fosse avvalso dei mezzi di trasporto pubblico;
- 4) Successivamente, con votazione separata ed all'unanimità di voti validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267 del 18.08.2000.